

# STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 675/1996

## LE PRINCIPALI NOVITÀ SUL PIANO NORMATIVO

### I. L'INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 675/1996

Nel corso del 2000 non sono intervenute novità normative volte a modificare in modo significativo la legge n. 675/1996 in tema di trattamento dei dati personali.

Il complessivo processo di integrazione e di aggiornamento della materia è però proseguito.

La disciplina resta trasversale ed abbraccia molteplici settori. Il suo perfezionamento ha comportato anche un migliore collegamento tra i principi della protezione dei dati personali ed importanti fonti normative primarie, nonché l'introduzione di nuove fonti per certi aspetti atipiche rivolte a specifici settori (si pensi alle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante o ai codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori).

Particolare rilievo è da attribuire alla recente legge 24 marzo 2001, n. 127 (*"Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali"*, in *G.U.* 19 aprile 2001, n. 91), che ha differito il termine per esercitare la delega legislativa già prevista dalle leggi nn. 676/1996 e 344/1998. La legge consentirà di completare entro il 31 dicembre 2001 il quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati, nei settori nei quali è opportuno specificare o integrare i principi generali introdotti nel 1996 e nei quali il Governo non è ancora intervenuto o ha introdotto una disciplina parziale. La medesima legge ha inoltre previsto l'emanazione, entro il 31 dicembre 2002, di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, dove dovranno essere riunite le norme vigenti apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie per un più armonico coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.

Prima della legge n. 127/2001, la legge 3 novembre 2000, n. 325 (*"Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste all'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675"* - *G.U.* n. 262 del 9 novembre 2000) ha consentito ai soggetti che non avevano ancora potuto adottare le c.d. misure minime di sicurezza entro il 29 marzo 2000 di beneficiare di un termine ulteriore, spirato il 31 dicembre 2000, predisponendo un documento avente data certa e indicante: *a)* le particolari esigenze tecniche e organizzative che avevano reso necessario ricorrere ad una scadenza ulteriore di un termine più ampio; *b)* gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzavano il programma di adeguamento; *c)* le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure di sicurezza.

Significativo risulta il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (v. il *Prov. del Garante* n. 8/P/2001, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80) la cui emanazione era prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281: esso è volto a garantire che l'utilizzazione dei dati di carattere personale acquisiti nell'ambito della ricerca storica, dell'esercizio del diritto allo studio e all'informazione, e nell'attività archivistica si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e all'identità personale.

Appare infine doveroso anticipare in questa prima parte della relazione che il Garante, sulla base di una propria deliberazione del 28 giugno 2000, si è potuto finalmente dotare di una completa ed autonoma disciplina interna, esercitando i poteri previsti dal legislatore nel 1999 (con la modifica dell'art. 33 della legge n. 675/1996) ed approvando tre regolamenti attinenti, rispettivamente, all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio del Garante, al trattamento giuridico ed economico del personale e alla gestione amministrativa e contabilità (pubblicati nella *G.U.* 13 luglio 2000, n. 162).

## ALTRI PROVVEDIMENTI SIGNIFICATIVI IN MATERIA

## 2. DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Alcuni interventi normativi hanno interessato aspetti di significativo interesse anche per la tematica del trattamento dei dati personali. Tra questi, i più rilevanti riguardano:

a) la *legge 18 agosto 2000, n. 235*, recante nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Il relativo art. 2 ha previsto che il debitore che esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati entro dodici mesi dalla levata del protesto (o chi dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente o erroneamente) ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico entro cinque giorni dalla pronuncia del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'art. 4 ha inoltre stabilito che la notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione o, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione. Altre disposizioni riguardano il pagamento oltre i termini e la riabilitazione;

b) il *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299*, recante il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Nella presente relazione è illustrata la posizione del Garante rispetto all'annotazione della partecipazione al voto. Per altri aspetti, l'art. 5 del regolamento prevede che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali debbano avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e svolgersi sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali di ogni comune;

c) la *legge 24 novembre 2000, n. 340*, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. L'art. 3 considera di rilevante interesse pubblico (v., in proposito, quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici) la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi, l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. L'art. 25 si occupa dell'accesso alle banche dati pubbliche, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze. Hanno inoltre accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2000*, relativo al Programma statistico nazionale 2001-2003. Il paragrafo 1.3 del preambolo si occupa specificamente del trattamento dei dati personali, fornendo alcuni riferimenti normativi rispetto alla rilevanza delle finalità per cui vengono raccolti i dati e alle garanzie per i diritti fondamentali. In particolare vengono affrontati i temi dell'informativa, del diritto di accesso ai dati personali e delle maggiori cautele necessarie nel trattamento di dati sensibili;

e) la *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, recante disposizioni in materia di indagini difensive. L'art. 11 prevede che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici, all'atto di conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, debbano fornire un'informativa - da coordinare con quella prevista dalla legge n. 675/1996 - contenente la propria qualità e lo scopo del colloquio, l'intenzione di conferire ovvero di ricevere dichiarazioni, l'obbligo di dichiarare se le persone sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, il divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) il *decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443*, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. Oltre ai numerosi rinvii alle norme sulla protezione dei dati personali si sottolinea, in particolare, l'art. 16, che al comma 1, con riferimento ai dati particolari di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996, prevede che i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni contengano solo le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per perseguire le finalità per le quali vengono acquisite. Nel comma 2, ai fini

della dichiarazione di nascita, si sostituisce una semplice attestazione contenente i dati richiesti nei registri di nascita al certificato di assistenza al parto previsto in precedenza. L'art. 78 ribadisce che rimangono in vigore le disposizioni in materia di dati personali;

g) il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, relativo alla descrizione dei tipi e delle caratteristiche nonché alle modalità di installazione ed uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare previsti dagli articoli 275-bis c.p.p. e 47-ter, comma 4-bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. "braccialetto elettronico"). L'art. 4 del decreto, relativo al trattamento dei dati personali, prevede che l'applicazione dei mezzi e degli strumenti avvenga nel rispetto della dignità dell'interessato, che sia delimitato il tempo di conservazione dei dati e che siano individuate le persone legittimate a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge n. 675/1996;

b) la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione sul turismo, il cui articolo 8 apporta alcune modifiche all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) in materia di "schede d'albergo". Prima della riforma, il testo in questione era stato modificato altre due volte (dall'articolo 16 della legge n. 388 del 1993, di ratifica dell'Accordo di Schengen e dal decreto-legge n. 97/1995, convertito dalla legge n. 203/1995) al fine di adeguare la disciplina ai principi stabiliti dall'art. 45 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il testo in vigore prima della modifica apportata dalla legge n. 135/2001 prevedeva che le schede fossero conservate, a disposizione degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, nella struttura ricettiva per dodici mesi e che copia ne fosse trasmessa giornalmente agli uffici di p.s. anche con mezzi telematici. Il testo novellato prevede, invece, che il gestore comunichi all'autorità le generalità degli alloggiati mediante consegna di copia della scheda o, in alternativa, i dati nominativi delle predette schede mediante la loro comunicazione in via informatica o telematica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Il testo non reca disposizioni specifiche sulle modalità e sui limiti del trattamento dei dati personali acquisiti dagli organi di polizia, diversamente da quanto previsto nella versione approvata dal Senato. È da segnalare, inoltre, che il decreto ministeriale sulle modalità di trasmissione dei dati per via telematica è stato adottato (peraltro senza acquisire il previo parere del Garante - sul punto v. par. 4) pochi mesi prima dell'approvazione della riforma dell'articolo 109 (d.m. 11 dicembre 2000) sicché, allo stato, le modalità applicative previste non appaiono perfettamente in linea con la nuova versione della norma.

### 3. LAVORI PARLAMENTARI

Oltre ai provvedimenti normativi approvati dal Parlamento e dal Governo nel corso della XIII legislatura, il Garante ha seguito nel corso del 2000 i lavori parlamentari relativi ad altre iniziative legislative in vario modo attinenti alla protezione dei dati personali e all'attività del Garante. Tra queste vanno fra l'altro ricordati:

a) il disegno di legge in materia di conflitti di interesse (AS 3236) che prevedeva alcune incompatibilità per i titolari di cariche di Governo estese ai presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia (art. 1, co. 3, lett. d));

b) il disegno di legge in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (AC 6735) che mirava ad aggiornare la relativa disciplina in considerazione dei principi in materia di riservatezza previsti dalla legge n. 675/1996;

c) la proposta di legge recante modifiche al codice penale e al codice civile in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (AC 7292);

d) il disegno di legge in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e di servizi in rete (AS 4549);

e) le proposte di legge in materia di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale (AC 2551 e AC 5865);

f) il disegno di legge recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero (approvato con il d. lg. n. 286/1998), in particolare per quanto riguarda la proposta di modifica dell'articolo 6 sull'acquisizione delle impronte digitali dello straniero (AS 4938).

#### 4. REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI SENZA IL PARERE DEL GARANTE

In relazione agli atti di competenza governativa è risultato doveroso sottolineare nuovamente il grave problema della mancata consultazione del Garante in numerose occasioni. L'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro debbano consultare il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere in materia di protezione dei dati personali.

Nel corso dell'anno, il Garante ha segnalato due volte al Presidente del Consiglio dei ministri il persistere di varie omissioni da parte dei ministeri nel consultare questa Autorità. È stato altresì evidenziato che i provvedimenti mancanti del parere previsto dalla legge n. 675/1996 sono viziati ed annullabili per violazione di legge, nonché del diritto comunitario in materia che impone una consultazione per assicurare il massimo rispetto dei diritti dei cittadini in tema di dati personali, spesso anche di natura sensibile.

In un'ottica di massima trasparenza, l'Autorità ha inoltre deciso di segnalare sul proprio sito Internet i casi più rilevanti di mancata consultazione, al fine di portarli a conoscenza dei cittadini. Vanno tra l'altro menzionati il decreto del Ministro dell'interno dell'11 dicembre 2000 (disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive), il d.P.C.M. 31 ottobre 2000 (in materia di protocollo informatico), il d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (in materia di diritto al lavoro dei disabili), il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (relativo alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà), il d.m. 15 giugno 2000 del Ministero delle finanze (relativo all'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche), il d.m. 30 maggio 2000 (concernente il trattamento dei dati sensibili di competenza del Ministero del commercio con l'estero), il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari), il d.m. 9 dicembre 1999 del Ministero delle finanze (relativo all'approvazione dei modelli di questionario con i quali determinati uffici di tale Ministero possono chiedere alle banche e a Poste italiane S.p.a. ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha risposto al Garante con una nota del 20 gennaio 2001, assicurando il massimo impegno a porre in essere prontamente le azioni necessarie a garantire l'osservanza dell'art. 31, comma 2, e ribadendo che il parere del Garante costituisce una componente fondamentale del processo di predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi che hanno un impatto sulla tutela dei dati personali.

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 5. PROFILI GENERALI

Dopo la controversa vicenda che si è sviluppata nel corso degli anni 1998-1999, relativa al livello di protezione dei dati sensibili nella pubblica amministrazione, trattata ampiamente nella scorsa Relazione, l'attenzione delle amministrazioni si è concentrata nel corso del 2000 sui profili attuativi specie del decreto legislativo n. 135 del 1999.

Dai numerosissimi quesiti pervenuti da innumerevoli amministrazioni locali e centrali è emersa, però, la constatazione che il grado di piena applicazione e di integrale comprensione degli effetti della legge n. 675/1996 negli uffici pubblici non è ancora soddisfacente.

Sebbene siano ormai trascorsi ben quattro anni dall'entrata in vigore della legge, permangono in diversi uffici pubblici ingiustificate incertezze e lacune, in parte derivanti dai tempi obiettivamente necessari per far maturare un ottimale approccio culturale ai principi di garanzia fissati dalla legge, in parte però determinati dalla tendenza ad esaurire l'impegno nell'attuazione - spesso tardiva, inesatta o incompleta - della legge n. 675/1996 assolvendo in modo riduttivo i soli adempimenti di ordine formale. Numerosi ed inutili equivoci permangono rispetto ad aspetti pure oggetto di svariati provvedimenti di chiarimento.

Sintomatico è, ad esempio, l'approccio estremamente burocratico riservato alla problematica dei dati sensibili, che pure dovrebbe rappresentare un nodo importante nella costruzione di una completa tutela per i cittadini. Parimenti insoddisfacente è la metodologia riservata alla problematica della sicurezza e della valutazione dei rischi per l'integrità dei dati e dei sistemi, specie presso le amministrazioni locali.

Al di là dei problemi legati a particolari problematiche, evidenziati nei successivi paragrafi, manca ancora una visione di insieme dei problemi, mentre è maturo e si impone un salto di qualità nello studio delle problematiche e nella costruzione di un rapporto migliore tra l'amministrazione e il cittadino sul piano della tutela dei diritti della personalità.

### 6. LA GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E DEI DATI A CARATTERE GIUDIZIARIO

Successivamente all'emanazione del d.lg. n. 135/1999 sul trattamento di dati sensibili e a carattere giudiziario da parte dei soggetti pubblici, l'attenzione dell'Autorità si è concentrata nel 2000 in modo particolare sul suo corretto completamento da parte delle amministrazioni.

Il decreto n. 135, come si ricorderà, ha introdotto una nuova possibilità attraverso cui i soggetti pubblici possono trattare lecitamente tali tipi di dati. Accanto all'originaria previsione dell'art. 22, comma 3, L. n. 675/1996, secondo cui i trattamenti di dati sensibili sono consentiti solo laddove siano autorizzati da un'espressa norma di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite, il decreto del 1999 ha infatti previsto una seconda soluzione che presuppone un intervento diretto delle amministrazioni.

In particolare, si ricorderà che l'art. 5 del d.lg. n. 135, modificando il citato art. 22, ha stabilito che, laddove risultino individuate per legge o, in via transitoria, dal Garante, le rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite da un determinato trattamento, i soggetti pubblici debbano individuare e rendere noti, "secondo i rispettivi ordinamenti", i tipi di dati e di operazioni su questi eseguibili.

Nei mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica si è registrata una diversità di vedute tra il Garante e la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente agli strumenti necessari per dare esecuzione al dettato normativo. Mentre il primo aveva sottolineato la necessità di provvedere a tale adempimento tramite atti di natura regolamentare (in considerazione della generalità ed astrattezza delle regole da introdurre e della loro attitudine a spiegare effetti rilevanti su diritti e libertà fondamentali dei soggetti interessati), la seconda propendeva per una soluzione diversa, considerando detta attività come

meramente ricognitiva. La Presidenza del Consiglio, che pure non risulta aver formalmente mutato l'originario orientamento, ha tuttavia impartito ulteriori direttive con circolare Dagl/643-Pres. 2000 (in *G.U.* del 3 maggio 2000, n. 101) ed ha ricordato alle amministrazioni l'obbligo di fornire la massima diffusione della rilevazione effettuata, attraverso opportune pubblicazioni.

Purtroppo, nonostante i ripetuti richiami del Garante, gli atti adottati dalle amministrazioni risultano ancora in numero assolutamente esiguo e non privi di gravi difetti, lacune ed errori, tanto da giustificare, al momento, la considerazione che varie disposizioni del d.lg. n. 135 restano sostanzialmente inapplicate e che diversi trattamenti di dati personali effettuati in ambito pubblico, su cui verranno proseguite ed intensificate le doverose verifiche anche ispettive, sono proseguiti in modo illegittimo. Tale stato di cose ha indotto l'Autorità ad interessare il Presidente del Consiglio chiedendo un preciso intervento a livello politico (v. nota del 20 ottobre 2000, in *Bollettino*, n. 14-15, pp. 24-25).

Fra i pochi tentativi di dare esecuzione alla citata modifica normativa, deve segnalarsi l'adozione del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 30 maggio 2000, che presenta però un'individuazione inidonea di dati e di operazioni, effettuata peraltro violando l'obbligo di consultare preventivamente il Garante con le descritte ripercussioni sulla legittimità e validità del decreto stesso.

Il rispetto del cennato obbligo di consultazione da parte del Dipartimento per la solidarietà sociale, relativamente allo schema di decreto in materia di assegni familiari poi approvato con d.m. 21 dicembre 2000, n. 452 (in *G.U.* 6 aprile 2001, n. 81), ha consentito a questa Autorità, invece, di fornire alcune indicazioni che potrebbero essere utilmente tenute in considerazione anche da altre amministrazioni.

Ribadito l'obbligo di procedere alla rilevazione in questione attraverso atti di natura regolamentare, il Garante ha anzitutto ricordato che l'esistenza del quadro normativo introdotto dal d.lg. n. 135 non deve essere riprodotto nei singoli atti ministeriali, apparendo pacifico che al trattamento dei dati in questione si applichino comunque le disposizioni generali fissate nel decreto in tema di essenzialità, pertinenza, modalità di conservazione dei dati, ecc. (artt. 1-5).

Piuttosto, risulta necessario collegare alle rilevanti finalità perseguite dal trattamento già individuate dal decreto o dal Garante, i tipi di dati sensibili trattati (nel caso specifico si trattava di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica e lo stato di salute dei richiedenti e dei minori interessati) e i tipi di operazioni su di essi eseguite (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati). Ciò che occorre, in altre parole, è chiarire ai cittadini in un quadro di piena trasparenza, quali categorie di informazioni vengono utilizzate in relazione alle singole finalità e rendere note, nel complesso, le sostanziali forme della loro utilizzazione, evitando la pedissequa quanto inutile menzione di tutte le operazioni che compongono l'ampia definizione legislativa di "trattamento" (art. 1 legge n. 675/1996).

Il Garante ha poi suggerito di precisare che eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati non previste dal d.lg. n. 135 sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi.

Poiché nel decreto in questione si prevedeva la possibilità di trasferire dati particolari ad altri soggetti, l'Autorità ha poi ribadito che il titolare è tenuto a rendere previamente pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali detti tipi di dati possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti. Ha infine precisato che i dati raccolti dal titolare possono essere trattati in forma anonima, anche a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite.

Analoghi problemi e ritardi nell'attuazione delle modifiche introdotte dal d.lg. n. 135 si sono riscontrate in ambito locale. Anche in questo caso il Garante, ad esempio nel rispondere ad una nota dell'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) (v. nota del 23 maggio 2000, in *Bollettino* n. 13, p. 21), ha ricordato che gli adempimenti in questione, il cui scopo è quello di garantire l'uso corretto dei dati più delicati semplificando al tempo stesso le procedure, deve avere caratteri di uniformità in modo da evitare diversità di garanzie non giustificabili, nonché difformità nei trattamenti fra comune e comune.

In particolare, relativamente ai modelli di regolamento elaborati e diffusi dall'Associazione tramite Internet ed organi di stampa, l'Autorità, nel sottolineare in linea generale l'utilità dell'iniziativa, ha dovuto però rilevare che essi risultavano per una parte carenti e, per l'altra, non conformi alle norme in materia di protezione dei dati personali. Nel segnalare la necessità di modificarli ha quindi offerto la propria collaborazione alle iniziative che i comuni intendano adottare allo scopo di assicurare il rispetto più puntuale ed armonizzato delle garanzie previste.

Il problema di individuare i tipi di dati e di operazioni si pone in altro modo per i singoli soggetti pubblici in materia sanitaria; l'art. 2, comma 1, d.lg. n. 282/1999, ha infatti affidato tale compito ad un